

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-6 del 05/01/2026
Oggetto	PROCEDIMENTO MO14A0054 (5408/S) - AZ. AGR. PICCININI FRANCESCA E LUIGI ss - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Nonantola (MO) ad uso irrigazione agricola.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-8 del 05/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno cinque GENNAIO 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: PROCEDIMENTO MO14A0054 (5408/S) - AZ. AGR. PICCININI FRANCESCA E LUIGI ss - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Nonantola (MO) ad uso irrigazione agricola. REGOLAMENTO REG. N. 41/2001 - ARTT. 5 e 6.

LA RESPONSABILE

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

PREMESSO che l'AZ. AGR. PICCININI FRANCESCA E LUIGI ss (C.F. 02603970365), con istanza assunta a protocollo n. 134374 del 25/07/2025, ha presentato domanda di rinnovo di una concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita con atto n. 1362 del 10/02/2015, mediante un pozzo esistente, ubicato in un terreno censito al Foglio 24 Mappale 11 del NCT in Comune di Nonantola (MO), ad uso irrigazione agricola - Procedimento MO14A0054 (5408/S);

RILEVATO che il termine di validità della suddetta concessione era stato fissato al 10/02/2020 e che pertanto l'istanza di rinnovo di cui in premessa risulta essere arrivata al di fuori dei termini previsti dall'art. 27 comma 7 del Regolamento Regionale 41/2001, e che pertanto è stata notificata alla ditta, con prot. n. 149097 del 21/08/2025, una comunicazione di improcedibilità al rinnovo;

ACQUISITA con nota prot. n. 165371 del 18/09/2025 da parte dell'AZ. AGR. PICCININI FRANCESCA E LUIGI ss un'istanza di nuova concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante il pozzo esistente citato in premessa, utilizzato per l'irrigazione di 0,09 Ha di frutteto misto e trattamenti fitosanitari, con una portata massima di 1,4 l/s e per un volume non superiore a 625 mc/a;

RITENUTO, dal momento che il richiedente risulta il medesimo, di mantenere invariato il codice del procedimento MO14A0054 (5408/S);

PRESO ATTO che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 266 del 22/10/2025 l'estratto della domanda di concessione senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute osservazioni né opposizioni;

DATO ATTO che l'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po:

- predispone i Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po per il raggiungimento e mantenimento del bilancio idrico nel territorio di sua competenza, di cui l'ultimo in vigore è stato approvato con delibera n. 4/2021;

- ha introdotto un'apposita metodologia cosiddetta ERA (Esclusione/Repulsione/Attrazione) per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla Direttiva Quadro Acque, con le Deliberazioni 8/2015 e 3/2017 (c.d. Direttiva derivazioni), che è stata recepita, per quanto riguarda il territorio della Regione Emilia-

Romagna, con la D.G.R. n. 1195/2016 con la quale si dispone che il parere di cui all'art. 7 R.D. 1775/33 si ritiene assolto con l'applicazione del suddetto metodo ERA

ACCERTATO che in seguito alla valutazione della derivazione in base al suddetto "metodo ERA", essa risulta rientrare nella matrice "stato A" (Attrazione), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

INDETTA, con prot. n.176821 del 07/10/2025, una Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona per la richiesta dei pareri e dei contributi necessari al rilascio della concessione da parte delle seguenti Amministrazioni:

- Provincia di Modena;
- Consorzio della Bonifica di Burana;

ACQUISITA con prot. n. 186488 del 21/10/2025 la nota del Consorzio della Bonifica di Burana con la quale il medesimo informa che l'immobile circostante l'ubicazione del pozzo in argomento è assoggettato al contributo consortile irriguo e che il periodo in cui in cui è compresa la disponibilità di acque superficiali è compreso indicativamente da maggio a settembre;

CONSIDERATO che, essendo trascorsi 45 dall'indizione della Conferenza senza avere ricevuto il parere della Provincia di Modena, la sua mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14bis, comma 4;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e che in data 11/11/2025 è stata acquisita la comunicazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti della ditta richiedente sottoposti a verifica;

VALUTATO che, ai fini del contenimento dei prelievi e della riduzione delle pressioni in essere sui corpi idrici:

- nei limiti del quantitativo massimo prelevabile annualmente, la risorsa possa essere utilizzata per l'uso irriguo esclusivamente come prelievo di soccorso, alternativo all'approvvigionamento da acque superficiali fornite dal Consorzio di Bonifica di Burana, solo quando esse non siano disponibili o utilizzabili;
- il ricorso alla derivazione sotterranea dovrà essere attuato in caso di periodo significativamente lungo di assenza di risorsa distribuita dal canale consortile, in rapporto alla coltura praticata;

VERIFICATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola" di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 152, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;
- l'importo del canone, in base al quantitativo massimo prelevabile annualmente, corrisponde al minimo per la categoria di appartenenza;

VERIFICATO altresì che il richiedente ha versato:

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 17/12/2025 € 198,35 ad integrazione di quanto già versato a titolo di deposito cauzionale per complessivi € 250;
- in data 28/11/2025 quanto dovuto per i canoni arretrati fino all'anno in corso, comprensivi di

interessi ed indennizzi ai sensi della L.R. 11/2018;

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Direttiva 2000/60/CE ("Water Frame Directive");
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2254/2015, n. 1415/2016 e n. 1792/2016;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.D.G. Arpae n. 111/2024 di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. Arpae n. 68/2025 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 111/2024. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la D.D.G. Arpae n. 11/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna" con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la D.D.G. Arpae n. 12/2025 "Direzione Generale - Conferma dell'incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro nei confronti della Dott.ssa Valentina Beltrame. Nomina del Coordinatore Regionale Aree Autorizzazioni e Concessioni.";
- la D.D.G. Arpae n. 13/2025 "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri.";

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere assentita fino al **31/12/2035** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

DATO ATTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento dott. Lorenzo Marchesini in qualità di titolare di Incarico di Funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro come da determinazione Arpae n. 858/2024;

DETERMINA

1) **di assentire**, fatti salvi i diritti di terzi, all'AZ. AGR. PICCININI FRANCESCA E LUIGI ss (C.F. 02603970365), nella persona del rappresentante P.T., la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo esistente su terreno di proprietà dei soci amministratori della ditta in argomento, censito al Foglio 24 Mappale 11 del NCT in Comune di Nonantola (MO), **con una portata massima di 1,4 l/s e per un quantitativo prelevabile non superiore a 625 mc/a** per trattamenti fitosanitari e ad uso irriguo di soccorso utilizzabile unicamente in caso di indisponibilità di risorsa idrica nel reticolo idrico superficiale in gestione al Consorzio di Bonifica di Burana - **Procedimento MO14A0054** (5408/S);

2) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 17/12/2025, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

3) **di stabilire** che la concessione è assentita fino al **31/12/2035**;

4) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

5) **di dare atto** che il concessionario è tenuto al versamento del canone annuale di concessione;

6) **di stabilire** che in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22/12/2009, n. 24;

7) **di dare atto** che i canoni di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

8) **di rilevare** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

9) **di dare atto** che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla Det. R.E.R. n. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

10) **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;

11) **di stabilire** che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

12) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni

di ARPAE Modena

Dott.ssa Anna Maria Manzieri

FIRMATO DIGITALMENTE

ARPAE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Acqua

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita a **AZ. AGR. PICCININI FRANCESCA E LUIGI ss** (C.F. 02603970365), codice procedimento **MO14A0054** (5408/S).

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE DI USO DELL'ACQUA

1.1 - Portata massima di prelievo derivazione: **1,4 l/s**;

1.2 – Utilizzo e quantitativo massimo di prelievo dell'utenza:

- irrigazione frutteto misto (0,09 Ha) e trattamenti fitosanitari: **625 mc/a**.

L'acqua per uso irriguo può essere utilizzata esclusivamente come soccorso in caso di accertata indisponibilità della risorsa idrica fornita dal Consorzio di Bonifica a cui il concessionario deve prioritariamente accedere, come meglio specificato successivamente.

ART. 2 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche dell'opera di presa, ubicata in via Pioppi 55 nel **Comune di Nonantola (MO)** sono riassunte nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	MO14A0054-1 (codice GW MOA7611)
Dati catastali NCT	Foglio 24 Mappale 9
Coordinate UTM-RER	X=661398 Y=952152
Materiale colonna	PVC
Diametro	100 mm
Profondità	20 m
Tipo pompa	Elettropompa sommersa
Portata massima	1,4 l/s

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

3.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2035** fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- revocare la concessione, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto

riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato nell'apposita sezione "Cessazione dell'utenza" all'art. 7 del presente disciplinare.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

5.1 Il canone dovuto per l'annualità in corso è di **€ 14,41**, già corrisposto dal richiedente.

5.2 Per gli anni successivi il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con l'incremento derivato dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

5.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

6.1 L'importo della cauzione a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 250** (importo minimo stabilito dalle vigenti disposizioni regionali), da integrare anticipatamente rispetto a € 51,65 già versati in precedenza.

6.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

7.1 Utilizzo della risorsa

Il concessionario è obbligato, in caso di disponibilità irrigua da parte del Consorzio di bonifica, ad utilizzare la risorsa erogata da quest'ultimo ai fini della copertura del proprio fabbisogno irriguo. Il ricorso alla derivazione sotterranea dovrà essere attuato in caso di periodo significativamente lungo di assenza di risorsa distribuita dal canale consortile, in rapporto alla coltura praticata. All'atto della rendicontazione annuale dei volumi prelevati, come esplicitato nel successivo art. 7.3, la ditta dovrà motivare il ricorso all'utilizzo della derivazione comprovando l'indisponibilità della risorsa consortile anche tramite eventuali comunicazioni dell'ente gestore.

Il concessionario è tenuto ad attenersi ad un utilizzo razionale della risorsa idrica, attuando buone pratiche di risparmio, quali ad esempio:

- evitare irrigazioni mediante aspersione e durante le ore più calde del giorno;
- disattivare eventuali impianti di irrigazione automatici in caso di piogge prolungate.

7.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre, mediante targhetta di segnalazione sulle opere di presa o nelle immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione.

Il codice QR verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione e dovrà essere riprodotto su adeguato supporto a cura e spese del concessionario e rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

7.3 Dispositivo di misurazione

Ai sensi della Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016, il concessionario deve provvedere a dotare il pozzo di idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua pubblica derivati debitamente tarato e conforme alla norma UNI EN ISO 4064 e ss.mm., entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente disciplinare.

L'installazione deve avvenire a cura di impresa con regolare iscrizione alla CCIAA e dovrà essere comunicata allegando una fotografia della testa del pozzo con il contatore ed una fotografia del dettaglio del quadrante del contatore medesimo.

Il concessionario è tenuto altresì a:

- comunicare **entro il 31 gennaio di ogni anno** il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, allegando una foto del quadrante del contatore installato nell'opera di presa da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

- 1) al Settore Affari generali, giuridici e sistemi informativi infrastrutture, ambiente e territorio della Regione Emilia-Romagna, demanioidrico@regione.emilia-romagna.it ;

- 2) ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque di Modena, aomo@cert.arpa.emr.it .

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata secondo le disposizioni di legge vigenti e relativa normativa tecnica;

- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;

- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino, compresa l'eventuale avvenuta sostituzione comunicando la lettura finale del contatore rimosso.

7.4 Ulteriori prescrizioni e/o limitazioni

La scrivente Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae si riserva di porre al concessionario ulteriori prescrizioni e/o limitazioni all'esercizio del prelievo durante il periodo di validità della concessione qualora ciò sia ritenuto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Water Frame Directive (2000/60/CE) sulla base dei monitoraggi di sorveglianza eseguiti da ARPAE.

7.5 Variazioni

Ogni variazione relativa all'opera di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

7.6 Stato delle opere

L'opera di prelievo deve essere mantenuta in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

7.7 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

7.8 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

L'opera di derivazione **non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua disattivazione** a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento del pozzo, su richiesta del concessionario, qualora ne sia garantita l'impossibilità di utilizzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi impermeabili rimovibili, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

7.9 Divieto di sub-concessione

Il titolare della concessione è il diretto responsabile del corretto utilizzo della risorsa idrica concessa e degli obblighi che ne derivano. E' pertanto vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica in oggetto. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 8 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ' PER TUTTI I CORPI IDRICI

8.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

8.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare (es. riduzione del volume massimo di prelievo) e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione se prevista.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione e acquisito con nota protocollo n. 225044 del 17/12/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.